

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.20/2020

PAGINA

1/5

OGGETTO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2019

AGGIORNAMENTO

19 FEBBRAIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COMMI 6 TER E 6 QUATER D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 7 BIS - 25 - 25 BIS - 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; L. 23.12.1996 N. 662; ART. 3 COMMA 160 D. LGS. 21.11.1997 N. 461; ART. 18 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; D. LGS; ART 2 D.L. 13.08.2011 N. 138 CONV. IN L. 14.09.2011 N. 148; L. 29.12.2017 N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018); PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.01.2019 N. 10663; AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI' dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - MODELLO CUPE 2020

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 30/2019 - CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2018

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Entro il prossimo 31 marzo 2020 i soggetti che hanno corrisposto nel 2019 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.20.

Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

AMBITO SOGGETTIVO

Il modello CUPE va rilasciato ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili o proventi equiparati, quali:

- Tutti i soggetti IRES che nel 2019 hanno corrisposto utili;
- Gli altri soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia:
 - Proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni;
 - Proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza, con esclusione dei contratti di apporto di solo lavoro;
 - Interessi riqualeficati come dividendi per effetto dell'applicazione della thin capitalization.

AMBITO OGGETTIVO

L'obbligo di rilascio della Certificazione Utili e Proventi Equiparati sorge qualora nel corso del 2019 siano state erogate le seguenti somme:

- * Utili e proventi equiparati se:
 - Assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto;
 - Non assoggettati ad alcuna ritenuta.
- * Riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In caso contrario la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale.
- * Utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, TUIR, formati nel periodo di validità dell'opzione e che non hanno concorso alla formazione del reddito dei soci.

Ne consegue che non devono essere certificate le somme erogate a titolo di utili e proventi equiparati che:

- ▶ Siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR 600/73.
- ▶ Assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR 600/73.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- ▶ gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Tra le principali novità recepite dal modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Prima della modifica, i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, in caso di partecipazioni qualificate, erano tassati nel limite:

- ⇒ del 40% (se formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.20/2020

PAGINA

3/5

- ⇒ del 49,72% (se formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016);
- ⇒ del 58,14% (se formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

L'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati riguarda i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal DM 26 maggio 2017 (art. 1 comma 1006 della L. 205/2017).

Nella sezione IV "Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati" del modello (punti da 28 a 36) occorre quindi dar conto della stratificazione degli utili distribuiti nel 2019 i quali concorrono alla formazione del reddito in misura parziale in virtù della disciplina transitoria.

Con specifico riferimento ai dividendi formati nel 2017 e distribuiti nel 2018, i quali concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14%, le istruzioni al punto 30 "Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016" del modello precisano che tale casella è destinata ad ospitare, per le persone fisiche non imprenditori, "l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017". Nella stessa casella, in base alle stesse istruzioni, va altresì indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto a tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa, formato con utili prodotti "dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016". Nei confronti di tali soggetti, infatti, non è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta anche se prodotti dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nonostante il tenore letterale della citata disposizione transitoria richieda che la delibera di distribuzione sia assunta tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, la Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta all'istanza di interpello n. 901-498/2018, che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, mantengono il previgente regime impositivo, non scontando quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Sebbene le istruzioni al modello CUPE non lo prevedano espressamente, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe quindi riguardare anche le distribuzioni di utili eseguite nel 2018 ma deliberate l'anno precedente, a favore di persone fisiche non imprenditori titolari di partecipazioni qualificate.

ADEMPIMENTI

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- ✧ Dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero modello REDDITI 2020 PF);
- ✧ Dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del QUADRO SK del modello 770/2020;

Qualora nel 2019 la società abbia solo deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il modello C.U.P.E. non va rilasciato.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.20/2020

PAGINA

4/5

MODELLO DI CERTIFICAZIONE

Con l'“AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI” dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 è stato aggiornato il nuovo modello CUPE, ossia lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, e che modifica il precedente modello approvato con provvedimento dell’A.E. del 15 gennaio 2019.

La principale novità del modello, riguarda l’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, sono state recepite le disposizioni contenute nella L. 205/2017 che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2018, l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2019.

Il modello di certificazione degli utili (Cupe) è prelevabile dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it) oppure al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all’intermediario non residente;
- la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.
- un campo finale per le annotazioni.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 5, co. 3, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 158/2015).

Si ricorda inoltre che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta (limite innalzato da € 50.000 con il D.Lgs. 158/2015).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella “Scheda di Consulenza” per il mese di marzo 2020 viene riportato l’elenco della documentazione necessaria per eseguire l’adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.20/2020

PAGINA

5/5

ALLEGATO 1 – MODELLO CUPE 2020

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione				
	Comune	Prov.	Cap			
	Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione				
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero 1	ISIN 2	Cognome e Nome o Denominazione 3		Cod. Stato estero 4	
	Comune 5	Prov. 6	Via e numero civico 7			
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9		Codice fiscale 10		
	Denominazione 11				Cod. Stato estero 12	
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14				
	Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. 19	
	Comune del domicilio fiscale 20	Prov. 21	Via e numero civico 22			
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24				
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarià 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualificati dividendi 37	Netto frontiera 38		
	Utili da SIQ e da SING 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44
ANNOTAZIONI						
DATA giorno mese anno		FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE				